**DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148:**

**Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale).**

**Nota della UIL - servizio politiche attive e passive del lavoro**

Nella giornata di ieri il **Ministero del Lavoro** ha pubblicato una **circolare, la n° 2 del 7 febbraio 2018**, che fornisce le prime indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della norma contenuta nella **Legge di bilancio del 2018** con la quale, al comma 133 dell’art. 1, si **introduce nel corpo del D.Lgs. 148/2015 un** nuovo **articolo, il 22 bis**, **il quale**, ricorrendo alcune specifiche condizioni, **permette di utilizzare l’integrazione salariale straordinaria in deroga ai limiti temporali stabiliti dallo stesso Decreto Legislativo agli artt. 4 e 22.**

Nello specifico, **per gli anni 2018 e 2019**, le imprese che abbiano un **organico superiore alle 100 unità** lavorative e che presentino una **rilevanza economica strategica, anche a livello Regionale**, **potranno beneficiare di un ulteriore periodo integrazione salariale, in deroga alle durate massime**, per superare o affrontare situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo occupazionale o gestionale.

La deroga, **finanziata fino ad un massimo** di **cento milioni di euro per ciascun anno**, **è subordinata ad un accordo in sede governativa**, alla presenza del Ministero del lavoro e della Regione dove l’impresa è ubicata, ovvero di più Regioni in caso di impresa multi localizzata.

**Sono previste due tipologie di casistiche**:

1. **Proroga** dell’intervento straordinario **sino ad un massimo di 12 mesi** nei casi in cui il programma di riorganizzazione aziendale è caratterizzato da investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario, ovvero il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nei limiti di durata previsti dalla norma (**Riorganizzazione**).
2. **Proroga** dell’intervento straordinario **sino ad un** **massimo di sei mesi** nei casi in cui sia previsto sia un piano di risanamento economico complesso, che interventi di salvaguardia occupazionale e continuità aziendale non realizzabili nel limite dei 12 mesi previsti dalla normativa (**Crisi**).

*Troverete ai punti 3.1. e 3.2. della circolare il dettaglio delle casistiche previste per la prosecuzione di un programma di riorganizzazione aziendale e per la prosecuzione di quello per crisi e delle azioni previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per l’implementazione delle politiche attive.*

Va sottolineato che entrambi **gli interventi possono “intendersi quale** **prosecuzione, anche senza soluzione di continuità, di un trattamento di Cigs già riconosciuto”**.

**La circolare prevede però, anche** la fattispecie nella quale il **trattamento di Cigs sia già concluso,** nel corso del 2017, **ma sia ancora in corso il piano di risanamento** previsto dal vecchio programma di interventi.

*In quest’ultimo caso la circolare non definisce periodi temporali o modalità con le quali certificare la prosecuzione delle “azioni di risanamento”, argomenti questi che, molto probabilmente, saranno oggetto di verifica congiunta nella fase dell’accordo “governativo”.*

**Una ulteriore novità**, peraltro non presente nella norma ma introdotta dalla circolare, è rappresentata dalla necessità di **quantificare, in sede di stipula dell’accordo, l’onere finanziario dell’intervento di Cigs** con l’obiettivo di attivare una sorta di monitoraggio preventivo della spesa visto che la misura ha una capienza limitata a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

**Infine, in merito alla modalità di presentazione dell’istanza**, si conferma la consueta procedura telematica (cigsonline) ed inoltre, **in virtù del fatto che l’intervento è sottoposto ad una preventivo accordo in sede governativa** alla presenza della regione/i interessata/e, **non trovano applicazione le ordinarie procedure di consultazione previste.**

*Questo particolare tipo di intervento , come accennato in una nostra precedente nota, è stato uno dei punti oggetto del confronto con il Governo e, sebbene sconti una durata limitata ad un biennio,* ***dimostra la consapevolezza da parte anche del legislatore che in alcuni casi i limiti posti alle durate delle integrazioni salariali sono insufficienti a sostenere l’imprese in una fase di ristrutturazione o di crisi complessa ed articolata.*** *Il provvedimento va dunque nella direzione,* ***come fortemente richiesto dalla UIL****, di una maggiore flessibilità degli interventi e del superamento delle tante rigidità introdotte dal D.Lgs. 148/2015, flessibilità che a nostro avviso dovrebbero trovare una propria collocazione strutturale nel decreto legislativo.*

**Roma 8 febbraio 2018**